



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I – Anagrafe Popolazione Residente

Servizi Demografici
Prot. Uscita del 29/01/2013
Numero **0000333**
Classifica **E** area 1.23^A/A

Roma,



Alla Prefettura – UTG di

VARESE

(rif. lettera n. 2622/2013/Area II del 24/01/2013)

OGGETTO: Iscrizione anagrafica cittadini emergenza Nord Africa.

Si fa riferimento alla prefettizia suindicata con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'ammissibilità dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente – con conseguente rilascio della carta d'identità – di alcuni cittadini nordafricani, accolti nell'ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria, dichiarato con D.P.C.M. 12/02/2011.

Come noto, l'eccezionalità della normativa di cui all'emergenza Nord Africa, unitamente alla specifica previsione contemplata dall'articolo 4 dell'O.P.C.M. 23/11/2011, n. 398, disciplinante l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea delle categorie di cittadini nello stesso indicate, è venuta meno allo scadere del termine del 31/12/2012, data finale dell'ultima proroga disposta riguardo alla cennata emergenza.

Nè deriva che, a far tempo dal 1° gennaio 2013, l'iscrizione anagrafica in APR ed il rilascio della carta d'identità ai richiedenti soggiacciono alle consuete regole vigenti in materia anagrafica.

Nel caso di specie si ritiene che i suddetti cittadini nordafricani, in quanto in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità, abbiano titolo per l'iscrizione in APR nonché al rilascio della carta d'identità. Nel caso di specie, si ritiene che il possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari possa dare titolo all'iscrizione anagrafica.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I – Anagrafe Popolazione Residente

Quanto al luogo di dimora abituale, si rammenta che il vigente ordinamento anagrafico prevede l'iscrizione in APR, fra l'altro, anche delle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2 co. 3 della legge 24/12/1954, n. 1228.

Si richiama l'attenzione di codesto Ufficio in ordine alla circolare di questo Dipartimento n. 1/13 del 14/01/2013 con la quale è stato inoltrato il parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012 che ha evidenziato, tra l'altro, come *"l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale"* e che *"l'anagrafe registra coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1, comma 3, legge n. 1228/1954)"*.

Il Direttore Centrale
(Menghini)